

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Amanda Rückert e cofirmatari per la modifica dell'art. 12 cpv. 1 lett. c) della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (Naturalizzazione solo a chi è in grado di provvedere autonomamente e durevolmente al proprio mantenimento)

del 4 novembre 2013

L'art. 38 cpv. 2 della Costituzione federale prevede che la Confederazione abbia il compito di emanare prescrizioni minime sulla naturalizzazione degli stranieri. Questa ha fatto uso della propria competenza emanando la Legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (LCit, RS:141.0); Nello specifico, sono gli artt. 12-15 LCit che regolano la naturalizzazione ordinaria. Cantoni e Comuni devono rispettare le prescrizioni minime previste dalla legislazione federale, ma possono poi regolamentare in modo più dettagliato anche i requisiti posti alla base delle procedure di naturalizzazione ordinaria.

A questo proposito, l'art. 14 LCit prevede che, prima del rilascio dell'autorizzazione di naturalizzazione, le autorità competenti debbano verificare se il richiedente sia idoneo alla naturalizzazione, ovvero se:

- si è integrato nella comunità svizzera;
- si è familiarizzato con il modo di vita e gli usi e costumi svizzeri;
- si conforma all'ordine giuridico svizzero;
- non compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

Si tratta di requisiti minimi, in aggiunta dei quali i Comuni e i Cantoni possono prevedere norme più severe.

Attualmente in Ticino, la Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (LCCit), prevede l'adempimento delle seguenti condizioni per l'ottenimento della cittadinanza cantonale ordinaria (art. 12 LCCit):

- i richiedenti devono adempiere i requisiti per la concessione dell'autorizzazione federale alla naturalizzazione ai sensi dell'art. 14 LCit;
- devono aver risieduto nel Cantone durante 5 anni.

L'art. 14 LCCit prevede poi che la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale possano essere conferite a uno straniero se è integrato nella comunità ticinese e idoneo alla concessione.

L'Ufficio federale della migrazione ha da parte sua redatto un pratico *"Manuale della cittadinanza"*, facilmente consultabile sul sito internet dell'Ufficio federale della migrazione¹. Si tratta di uno strumento di lavoro che riunisce tutte le basi legali federali vigenti nel settore della cittadinanza, la giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale, oltre alla prassi adottata dall'Ufficio federale della migrazione. Esso è aggiornato periodicamente: di regola una o due volte all'anno.

Tale manuale indica esplicitamente che **i Cantoni possono pretendere che un candidato per essere naturalizzato debba provvedere autonomamente e durevolmente al proprio**

¹ www.bfm.admin.ch < Documentazione < basi legali < Istruzioni e circolari < Cittadinanza < Capitolo 4: requisiti comuni e criteri di naturalizzazione, pag. 23.

mantenimento; in particolare, ad esempio, si può pretendere che una persona non dipenda dall'assistenza sociale.

Tale richiesta è stata concretizzata da alcuni Cantoni. Nel Canton Zurigo, per esempio la naturalizzazione può essere concessa unicamente allo straniero che, tra l'altro, dimostra di essere in grado di provvedere finanziariamente a se stesso e alla propria famiglia (§ 3 cpv. 1, § 19 BÜV, § 21 Gemeindegesetz).

Inserire la necessità di indipendenza economica tra i requisiti necessari per la naturalizzazione non è illegale ed è perfettamente in linea con le vigenti disposizioni federali come pure con la giurisprudenza più attuale. La non concessione della naturalizzazione a una persona non ha nulla a che vedere con il suo diritto a continuare a soggiornare nel nostro Paese. Un cittadino straniero cui viene negata la naturalizzazione poiché non in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento potrà tranquillamente continuare a soggiornare in Svizzera: semplicemente, non potrà acquisire la cittadinanza svizzera fino al raggiungimento di una certa indipendenza economica.

Per queste ragioni, gli infrascritti iniziativaisti chiedono una modifica della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale, tramite la semplice aggiunta di una lett. c) al cpv. 1 dell'art. 12).

Art. 12

¹La cittadinanza cantonale può essere concessa allo straniero:

- a) se ha risieduto nel Cantone durante cinque anni;
- b) se adempie i requisiti per la concessione dell'autorizzazione federale alla naturalizzazione;
- c) se è in grado di provvedere autonomamente e durevolmente al proprio mantenimento.**

²La domanda presentata congiuntamente da due persone che vivono da almeno tre anni in unione coniugale è ricevibile anche se soltanto una soddisfa le condizioni di cui alla lett. a) del cpv. 1, purché l'altra risieda da almeno tre anni nel Cantone.

³I termini previsti nel cpv. 2 si applicano anche al richiedente il cui coniuge è già stato naturalizzato individualmente.

⁴I cpv. 2 e 3 sono applicabili inoltre per analogia alle coppie di partner stranieri che vivono in unione domestica registrata e al partner straniero che vive da almeno tre anni in unione domestica registrata, costituita con un partner svizzero.

Amanda Rückert

Badasci - Balemi - Bergonzoli - Bignasca A. - Bignasca M. -

Campana - Caverzasio - Filippini - Foletti - Fraschina - Giudici -

Guerra - Lurati I. - Mellini - Minotti - Ortelli - Paparelli - Pedroni -

Ponzio-Corneo - Ramsauer - Robbiani - Seitz